

Edizione di giovedì 6 Febbraio 2020

AGEVOLAZIONI

Il Durc nei crediti d'imposta industria 4.0

di Clara Pollet, Simone Dimitri

CONTENZIOSO

L'onere della prova nella contestazione di ineducibilità dei costi

di Luigi Ferrajoli

AGEVOLAZIONI

Deroghe alla decadenza dalla "piccola proprietà contadina"

di Luigi Scappini

IMPOSTE SUL REDDITO

Dal 2020 oneri detraibili solo se tracciati

di Luca Mambrin

REDDITO IMPRESA E IRAP

La residenza fiscale dei soggetti Ires: il concetto di sede dell'amministrazione

di Stefano Rossetti

ORGANIZZAZIONE STUDI E M&A

Studi professionali: un modello valutativo tagliato su misura

di Barbara Marrocco di MpO & Partners

AGEVOLAZIONI

Il Dirc nei crediti d'imposta industria 4.0

di **Clara Pollet, Simone Dimitri**

Gli incentivi fiscali 2020 previsti dal piano industria 4.0 sono stati rivisti sotto forma di crediti di imposta utilizzabili in compensazione e richiedono quale **condizione necessaria per l'effettiva fruizione**, la **regolarità dei versamenti contributivi e assistenziali a favore dei lavoratori**.

Le disposizioni relative al bonus per **investimenti in beni strumentali nuovi** (aventi o no le caratteristiche "industria 4.0") o in **software** rientranti nell'[allegato B](#) annesso alla **L. 232/2016**, prevedono la possibilità di accesso al credito d'imposta per tutte le **imprese residenti nel territorio dello Stato**, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito.

Sono escluse le **imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento**, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, o altra procedura concorsuale prevista dal **R.D. 267/1942**, dal codice della crisi di cui al **D.Lgs. 14/2019**, o da altre leggi speciali o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni. Sono inoltre escluse le imprese destinatarie di **sanzioni interdittive** ai sensi dell'[articolo 9, comma 2, D.Lgs. 231/2001](#).

Si evidenzia che l'[articolo 1, comma 186, L. 160/2019](#) prevede, per le imprese ammesse al credito d'imposta, la fruizione del beneficio spettante subordinatamente alla **condizione del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro** applicabili in ciascun settore e al **corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori**.

Il corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori è richiesto pertanto quale **condizione necessaria per accedere al beneficio** del credito di imposta per gli investimenti in argomento (**beni strumentali nuovi e software**).

La medesima condizione è richiesta per usufruire dei nuovi crediti di imposta per **investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative** ([articolo 1, comma 199, L. 160/2019](#)), per i quali **si attendono i decreti del Ministro dello sviluppo economico**, ai fini della corretta applicazione delle fattispecie agevolate (in considerazione dei principi generali e dei criteri contenuti nei Manuali di Frascati e Oslo dell'Ocse).

La condizione che l'impresa risulti in regola con gli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori subordina anche **l'effettiva fruizione del credito d'imposta per le spese di formazione del personale dipendente** finalizzate all'acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale previste dal Piano nazionale Impresa 4.0 ([articolo 1, comma 212, L. 160/2019](#)).

Nel caso in cui si accerti **l'indebita fruizione (anche parziale) dei crediti d'imposta**, l'Agenzia delle entrate provvede al **recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni** secondo legge, fatte salve le eventuali responsabilità di ordine civile, penale e amministrativo a carico dell'impresa beneficiaria.

L'Inps ricorda, attraverso il proprio sito istituzionale, che il **Documento Unico di Regolarità Contributiva (Durc)**, rilasciato in **modalità telematica**, è il documento con il quale, indicando esclusivamente il **codice fiscale del soggetto da verificare**, si dichiara la **regolarità contributiva nei confronti di Inps, Inail** e, per le imprese tenute ad applicare i contratti del settore dell'edilizia, di Casse edili.

A decorrere dal 1° luglio 2015, infatti, con l'entrata in vigore del [D.M. 30.01.2015](#), emanato in attuazione dell'[articolo 4 D.L. 34/2014](#), **la verifica della regolarità contributiva avviene con modalità esclusivamente telematiche e in tempo reale**. L'esito positivo della verifica di regolarità genera il Durc *online*, **con validità di 120 giorni dalla richiesta**.

La verifica viene effettuata nei confronti dei **soggetti ai quali è richiesto il possesso del Durc**: trattasi dei datori di lavoro, con riguardo a tutte le tipologie di rapporti di lavoro subordinato e autonomo, compresi quelli relativi ai soggetti tenuti all'iscrizione obbligatoria alla Gestione Separata di cui all'[articolo 2, comma 26, L. 335/1995](#).

Si ricorda che in presenza di **dichiarazione di adesione alla definizione agevolata** dei carichi affidati agli Agenti della Riscossione ai sensi dell'[articolo 6 D.L. 193/2016](#), convertito, con modificazioni, dalla **L. 225/2016**, il contribuente ottiene, rispetto ai predetti carichi, un **esito di regolarità** nel periodo intercorrente tra la data di presentazione della dichiarazione di adesione e quella di scadenza della prima o unica rata, **ferma restando la sussistenza di tutti gli altri requisiti previsti**.

L'intero procedimento di definizione agevolata **si perfeziona esclusivamente con il versamento delle somme dovute, in unica soluzione, ovvero con il pagamento della prima rata**, nelle ipotesi di **adempimento in modalità rateale**. Pertanto, in caso di **mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata**, ovvero di una rata di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme dovute, **tutti i Durc rilasciati sono annullati dagli Enti preposti alla verifica**.

Master di specializzazione

LA FISCALITÀ INTERNAZIONALE IN PRATICA

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

CONTENZIOSO

L'onere della prova nella contestazione di indeducibilità dei costi

di **Luigi Ferrajoli**

Nell'ambito dell'accertamento tributario un posto senza dubbio rilevante lo assumono le contestazioni degli Uffici fiscali aventi per oggetto gli **elementi passivi che concorrono a determinare l'imposta dovuta**, sia, ai fini Iva, in relazione al **regime di detrazione dell'imposta** pagata ai fornitori, sia, ai fini delle imposte dirette, in ragione della **deduzione dei costi** per la determinazione dei redditi di impresa o di lavoro autonomo.

La questione principale che si pone è **come si ripartiscono oneri e doveri rispetto all'accertamento** di una evasione che si realizza nelle voci passive del reddito.

L'orientamento tradizionale, anche della giurisprudenza, riconosce che **i fatti la cui sussistenza concorre a ridurre il carico imponibile dovrebbero essere provati dal contribuente**, si tratti di deduzioni dall'imponibile, ovvero di detrazioni dall'imposta.

Intesa in **termini letterali e rigorosi**, l'affermazione secondo cui l'onere della prova degli elementi passivi **incombe sul contribuente** potrebbe determinare un eccesso, in quanto potrebbe significare che se il fatto non risulta positivamente provato, egli ne è pregiudicato (e la detrazione o deduzione non può essere riconosciuta).

Poiché l'onere della prova concerne solo i **fatti bisognosi di prova** perché contestati, l'effetto pratico di tale orientamento, se inteso alla lettera, sarebbe che, a fronte della contestazione dell'Ufficio delle operazioni passive o il **contribuente prova l'effettiva sussistenza o la reale portata di esse**, o le deduzioni e detrazioni **non sono riconosciute**.

Il problema che si pone è eminentemente pratico: le **operazioni passive**, specie nella realtà di un'impresa, possono essere migliaia; se fosse sufficiente la semplice contestazione, per di più generica, da parte dell'Ufficio, il contribuente si troverebbe oberato da un **onere probatorio estremamente complesso** e nella sostanza **impossibile da gestire**, in quanto dovrebbe provare l'**effettività dell'operazione** se solo contestata dall'Ufficio.

A fronte di tali considerazioni va precisato che la **giurisprudenza** in materia pare muoversi da una serie di **premesse comuni**:

a) in primo luogo la detrazione/deduzione spetta se sono assolti dal contribuente gli **obblighi formali di documentazione e registrazione**;

b) per **disconoscere la detrazione/deduzione** non basta che l'Ufficio affermi di non credere alla

documentazione;

c) anche se l'Ufficio porta elementi a sostegno della sua affermazione sulla **non corrispondenza delle fatture ad operazioni effettive**, il contribuente può fornire **ulteriori prove contrarie**.

Pertanto, sotto il profilo dell'**onere della prova**, la giurisprudenza di legalità ha più volte chiarito i seguenti principi:

- “la **fattura** è documento idoneo a documentare un costo dell'impresa, come si evince chiaramente dall'articolo 21 del d.p.r. n. 633/72, in materia di Iva, che ne disciplina il contenuto, prescrivendo tra l'altro l'indicazione dell'oggetto e del corrispettivo di ogni operazione commerciale; pertanto, nell'ipotesi di fatture che l'Amministrazione ritenga relative ad **operazioni inesistenti**, non spetta al contribuente provare che l'operazione è effettiva, ma **spetta all'Amministrazione, che deduce la falsità del documento** e, quindi l'esistenza di un maggiore imponibile, **provare che l'operazione commerciale, oggetto della fattura, in realtà non è mai stata posta in essere**” ([Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, sentenza n. 18710/2005](#)).
- “...qualora sia contestata la deducibilità dei costi documentati da fatture relative ad operazioni asseritamente (in tutto o in parte) inesistenti, l'onere di fornire la prova che l'operazione rappresentata dalla fattura non è stata posta in essere [...] incombe sull'Amministrazione Finanziaria che adduca la falsità del documento e può essere adempiuto anche sulla base di **presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti**. [...]. Pertanto, il giudice tributario di merito, investito della controversia sulla legittimità e fondatezza dell'atto impositivo, è tenuto a **valutare singolarmente e complessivamente**, gli elementi presuntivi forniti dall'amministrazione, dando atto in motivazione dei risultati del proprio giudizio e solo in un secondo momento, qualora ritenga tali elementi dotati dei caratteri di gravità, precisione e concordanza, deve dare ingresso alla valutazione della **prova contraria offerta dal contribuente** ...” ([Corte di Cassazione sentenza n. 5406/2012](#));
- “...qualora sia contestata la deducibilità dei costi documentati da fatture relative ad operazioni asseritamente inesistenti, l'onere di fornire la prova che l'operazione rappresentata dalla fattura non è stata posta in essere incombe all'amministrazione finanziaria la quale adduca la falsità del documento (e quindi l'esistenza di un maggiore imponibile). In sostanza ... **non spetta al contribuente provare che l'operazione è effettiva**, ma spetta all'amministrazione, che adduce la falsità del documento e, quindi, l'esistenza di un maggiore imponibile provare che l'operazione commerciale, documentata dalla fattura, in realtà non è stata mai posta in essere” ([Corte di Cassazione sentenza n. 1110/2013](#)).

Seminario di specializzazione

LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI PER I REATI EX D.LGS. 231/2001: ASPETTI PRATICI E NOVITÀ

Scopri le sedi in programmazione >

AGEVOLAZIONI

Deroghe alla decadenza dalla “piccola proprietà contadina”

di **Luigi Scappini**

La Suprema Corte, con le ordinanze gemelle [n. 2158/2020](#), [n. 2157/2020](#) e [n. 2156/2020](#) ha statuito che “Ai sensi della **L. 604/1954, articolo 7, comma 1**, la **decadenza** dalla agevolazioni fiscali relative all’acquisto della **piccola proprietà contadina**, nell’ipotesi di **cessazione della coltivazione diretta** del fondo da parte dell’acquirente, prima del decorso di **5 anni dall’acquisto**, non opera qualora la mancata attivazione derivi da **fatti obiettivi sopravvenuti non riconducibili all’acquirente** sotto un profilo soggettivo quale la **morte del coltivatore diretto** ovvero in ipotesi di **oggettiva impossibilità della coltivazione** per causa “non riconducibile”, sotto il profilo soggettivo, all’acquirente. È dato evincere a contrariis il corollario giuridico che, ai fini della decadenza, assume rilevanza, ogni causa di mancata coltivazione comunque ascrivibile alla potestà del contribuente sicché si ha la decadenza dalle agevolazioni anche nella ipotesi della esecuzione (in luogo della coltivazione) di opere prodromiche e funzionali all’esercizio dell’agricoltura, ovvero nel caso di affitto del fondo di “durata limitata” (infra annuale e solo per i mesi occorrenti) finalizzata alla **coltivazione intercalare**, ossia, di breve ciclo all’interno della realizzazione di un prodotto dello stesso genere di più lungo ciclo, **ovvero** perfino “anche nell’ipotesi in cui il **trasferimento** della **proprietà** sia stato compiuto da uno dei comproprietari **a favore** degli altri, **membri della medesima famiglia** coltivatrice, per **sopravvenuta inabilità** al lavoro dell’alienante (cfr. [sentenze n. 3199/2018](#), [n. 6688/2014](#), [n. 18849/2007](#), [n. 13219/2001](#) e [n. 503/1992](#))”.

Come noto, con l’[articolo 2, comma 4-bis, D.L. 194/2009](#), convertito con modifiche in **L. 25/2010**, ha reso **a sistema** una norma che, sin dal lontano 1954, viveva di rinnovi.

A dire il vero, come precisato dall’Agenzia delle entrate con la [circolare 36/E/2010](#), la **L. 25/2010 non** rappresenta la **consecutio** della precedente **L. 604/1954**, avendo **natura innovativa** in quanto le caratteristiche sono differenti. Tuttavia, da sempre si è accettato che, ove possibile, i chiarimenti di prassi offerti in vigenza dell’originaria **L. 604/1954** siano applicabili anche all’**attuale agevolazione** a sistema.

L’affermazione dell’Agenzia delle entrate è ineccepibile, tant’è vero che, ad esempio, l’**acquisto** di un fondo rustico fruendo dell’agevolazione come disegnata dalla **L. 25/2010**, e la **successiva rivendita** nel **quinquennio** di monitoraggio **a un figlio**, fattispecie richiamata dalla Suprema Corte nelle ordinanze in commento, **non** comportano **decadenza** dall’agevolazione.

In tal senso depone il richiamo dell’**articolo 2, comma 4-bis, L. 25/2010** a quanto previsto dal **comma 3** dell’[articolo 11, D.Lgs. 228/2001](#), ai sensi del quale “Non incorre nella decadenza dei benefici l’acquirente che, durante il **periodo vincolativo** di cui ai commi 1 e 2, ferma restando la destinazione agricola, **alieni il fondo** o conceda il godimento dello stesso a favore del coniuge, di

parenti entro il terzo grado o di affini entro il secondo grado, che esercitano l'attività di imprenditore agricolo di cui all'articolo 2135 del codice civile, come sostituito dall'articolo 1 del presente decreto.”.

Del tema si è occupata anche l'Agenzia delle entrate con la [risoluzione 455/2008](#) con cui era stata **negata** la **decadenza** dall'agevolazione nell'ipotesi di **conferimento** del fondo durante il periodo di monitoraggio in una **società di persone** (nel caso di specie Sas) composta, oltre che dal coltivatore conferente, dalla **moglie** e da un **figlio**.

Parimenti, con la precedente [risoluzione 279/E/2008](#) è stata sdoganata la concessione, sempre durante il quinquennio di monitoraggio, di un fondo, a una società di persone costituita dal coltivatore, il coniuge, i parenti entro il terzo grado e/o affini entro il secondo.

Attenzione, però, che **tali prassi** non devono essere fuorvianti in quanto, di primo impatto, **sembrerebbe** che il **mantenimento** dell'agevolazione dipenda dalla **circostanza** che la **compagine societaria** sia formata dai **soggetti** richiamati dall'[articolo 11, comma 3, D.Lgs. 228/2001](#).

Nella **realtà**, in quel caso, la norma che si aziona è l'[articolo 9](#), sempre del **D.Lgs. 228/2001**, ai sensi del quale *“Ai soci delle società di persone esercenti attività agricole, in possesso della qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo a titolo principale, continuano ad essere riconosciuti e si applicano i diritti e le **agevolazioni tributarie e creditizie** stabiliti dalla normativa vigente a favore delle persone fisiche in possesso delle predette qualifiche. I predetti soggetti mantengono la qualifica previdenziale e, ai fini del raggiungimento, da parte del socio, del fabbisogno lavorativo prescritto, si computa anche l'apporto delle unità attive iscritte nel rispettivo nucleo familiare.”.*

In senso conforme l'[ordinanza n. 1565/2016](#) della Corte di **Cassazione** in cui si afferma a chiare lettere che *“il legislatore del 2001 ... ha ritenuto del tutto indifferente ai fini del godimento delle **agevolazioni** in parola (una volta che sussistano le due condizioni della **qualifica soggettiva** e della **diretta coltivazione del fondo**) che la coltivazione avvenga nella diretta detenzione da parte della persona fisica o nella detenzione mediata attraverso la qualità di socio di società di persone, qualunque sia la compagine che la compone.”.*

Seminario di specializzazione

LA GESTIONE FISCALE E AMMINISTRATIVA DEI B&B E LA NUOVA DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI TURISTICHE BREVI

Scopri le sedi in programmazione >

IMPOSTE SUL REDDITO

Dal 2020 oneri detraibili solo se tracciati

di Luca Mambrin

Tra le novità più rilevanti in materia di **oneri detraibili** contenute nella Legge di Bilancio 2020 senza dubbio troviamo la norma che limita la detraibilità di alcune spese solo se il **pagamento avviene con strumenti "tracciabili"** e quella che **parametra la misura delle detrazioni** al reddito complessivo del contribuente.

L'**articolo 1, comma 679, L. 160/2019** prevede che, ai fini della determinazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, la **detrazione dall'imposta lorda nella misura del 19%** spetta:

- per gli **oneri indicati nell'articolo 15 Tuir**, e in altre disposizioni normative;
- a condizione che **l'onere sia sostenuto con versamento bancario o postale** ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'**articolo 23 D.Lgs. 241/1997**.

L'obbligo si applica esclusivamente per le spese per le quali è possibile beneficiare della **detrazione del 19%**, escludendosi quindi per tutte quelle spese che possono beneficiare di una **detrazione maggiore**, quali ad esempio le **erogazioni liberali a favore delle Onlus e dei partiti politici** per le quali spetta la detrazione del **26%**, le **erogazioni liberali a favore delle Onlus e Aps** per le quali spetta la detrazione del **30%** e le erogazioni liberali a favore delle organizzazioni di volontariato (Odv) per le quali spetta la detrazione del **35%** per le quali comunque vengono già richiesti, ai fini di beneficiare della detraibilità, **pagamenti con mezzi tracciabili**.

L'obbligo inoltre non opera, oltre che per le spese per le quali spetta una detrazione dall'imposta in misura maggiore del 19%, anche per le **spese deducibili** ai sensi dell'**articolo 10 Tuir** o per le spese che prevedono una **detrazione di tipo forfetario** (ad esempio nel caso delle **detrazioni previste per canoni di locazione**).

Oltre agli oneri previsti dall'**articolo 15 Tuir** sono soggette alla normativa in esame anche le spese che beneficiano della detrazione irpef del 19% ma **disciplinate da altre disposizioni normative**, quali ad esempio le **spese per asili nido o le spese per l'affitto di terreni agricoli ai giovani** di cui all'**articolo 16, comma 1-quinquies, Tuir**.

In merito ai **mezzi di pagamento idonei** per poter beneficiare della detrazione è necessario che la spesa sia sostenuta **mediante versamento bancario o postale** ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'**articolo 23 D.Lgs. 241/1997** quali **carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari**. È esclusa quindi la detrazione in caso di pagamento in contanti.

Non tutte le spese detraibili al 19% sono tuttavia soggette ad obbligo di tracciabilità: il [comma 680](#) dell'**articolo 1 L. 160/2019** stabilisce infatti che la disposizione in esame non si applichi alle detrazioni spettanti in relazione alle spese sostenute per l'acquisto di:

- **medicinali,**
- **dispositivi medici,**
- **prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale.**

Sempre in tema di **oneri detraibili** la legge di Bilancio 2020 ha introdotto un'ulteriore novità: a decorrere dal 1° gennaio 2020, infatti, le detrazioni Irpef di cui all'[articolo 15 Tuir](#) spettano:

- a) **per l'intero importo qualora il reddito complessivo non eccede 120.000 euro;**
- b) per la parte corrispondente al **rapporto tra l'importo di 240.000 euro**, diminuito del reddito complessivo, e **000 euro**, qualora **il reddito complessivo sia superiore a 120.000 euro.**

Quindi, a decorrere dal 2020, le detrazioni saranno **parametrate** all'ammontare del reddito complessivo solo quando quest'ultimo, assunto al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze, sia **superiore ad euro 120.000**, mentre non spetteranno nel caso di reddito superiore ad euro 240.000.

La norma fa riferimento **esclusivamente agli oneri di cui all'[articolo 15 Tuir](#)**, indipendentemente dall'aliquota di detrazione prevista (quindi sia oneri con detrazione al 19% che 26%): sono salve, pertanto, tutte le altre detrazioni previste da norme diverse, quali, ad esempio, quelle relative agli **interventi di recupero del patrimonio edilizio** di cui all'[articolo 16-bis](#).

Infine, viene previsto che alcuni degli oneri previsti dall'[articolo 15 Tuir](#) siano **esclusi dalla parametrizzazione**: *“la detrazione compete per l'intero importo, a prescindere dall'ammontare del reddito complessivo, per gli oneri di cui al **comma 1, lettere a) e b)**, e al **comma 1-ter**, nonché per le spese **sanitarie di cui al comma 1, lettera c)**”*.

Si tratta quindi, oltre che delle **spese sanitarie**, degli **interessi passivi su prestiti e mutui agrari**, degli **interessi passivi su mutui garantiti da ipoteca** contratti per l'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale e dagli interessi passivi su mutui contratti, a partire dal 1° gennaio 1998 e garantiti da ipoteca, per la **costruzione dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale**.

Seminario di specializzazione

LE PROCEDURE PER L'AVVIO DELL'ATTIVITÀ DI IMPRESA: ADEMPIMENTI TELEMATICI ED ENTI COINVOLTI

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

REDDITO IMPRESA E IRAP

La residenza fiscale dei soggetti Ires: il concetto di sede dell'amministrazione

di **Stefano Rossetti**

L'individuazione della **residenza fiscale** dei soggetti che producono reddito d'impresa è regolata **dall'[articolo 73, comma 3, Tuir](#)**, il quale detta un **triplice criterio di collegamento** tra soggetto e territorio finalizzato a determinare la soggettività passiva ai fini Ires.

I **criteri territoriali** previsti dal legislatore sono **uno di carattere formale e due di carattere fattuale**, in particolare si tratta del luogo in cui è:

- **fissata la sede legale** (criterio formale);
- **ubicata la sede dell'amministrazione** (criterio fattuale);
- **perseguito l'oggetto sociale** (criterio fattuale).

Questi criteri, applicabili anche alle società costituite all'estero, sono tra di loro **alternativi** e determinano la residenza fiscale del soggetto in Italia soltanto se integrati per la **maggior parte del periodo d'imposta**.

Il criterio della **sede legale** non desta particolari problemi di carattere interpretativo in quanto, come detto, rappresenta un criterio formale ed oggettivo rinvenibile nell'atto costitutivo e nello statuto.

Il criterio legato al **luogo di perseguimento dell'oggetto sociale** è da individuarsi nel luogo di effettivo esercizio dell'attività sociale ([circolare n. 12/E/2003](#) e [n. 28/E/2006](#)).

Tale criterio, di **carattere fattuale**, è riscontrabile coniugando due aspetti: l'ubicazione dei beni facenti parte il compendio aziendale e le caratteristiche peculiari dell'attività svolta ([circolare Assonime 67/2014](#)).

La **sede dell'amministrazione**, rispetto a quanto sopra visto, rappresenta il criterio di più difficile inquadramento in quanto è legato all'individuazione di fatti immateriali: il luogo in cui vengono assunte le decisioni gestionali.

Sotto questo profilo la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha affermato in maniera piuttosto monolitica che la sede dell'amministrazione deve ritenersi coincidente con quella di "**sede effettiva**" (di matrice civilistica), intesa come il luogo ove hanno **concreto svolgimento le attività amministrative e di direzione dell'ente e si convocano le assemblee**, e cioè il luogo

deputato, o stabilmente utilizzato, per l'accentramento – nei rapporti interni e con i terzi – degli organi e degli uffici societari in vista del compimento degli affari e dell'impulso dell'attività dell'ente (da ultimo [cassazione n. 16697/2019](#)).

Quindi, la sede dell'amministrazione deve essere individuata nel **luogo da cui provengono gli impulsi volitivi di carattere gestionale come luogo concreto di formazione ed espressione di volontà della società**.

I fattori che rivestono un ruolo fondamentale nella determinazione della sede effettiva sono molteplici, tuttavia le indagini che gli organi verificatori pongono in essere, in sede di accertamento della residenza delle società costituite all'estero, sono tese ad individuare il luogo:

- **di residenza degli amministratori e di svolgimento delle riunioni dell'organo amministrativo.** In merito a questo aspetto occorre sottolineare che in caso di società costituita all'estero e amministrata da soggetti residenti in Italia sarà opportuno tracciare e documentare le trasferte effettuate per partecipare alle riunioni formali ed informali del consiglio di amministrazione al fine di dimostrarne l'effettività;
- **di esercizio del potere gestorio relativo a conti e correnti e disponibilità finanziarie della società in generale;**
- **di residenza della compagine sociale nell'ipotesi in cui le decisioni concernenti gli aspetti fondamentali e vitali della gestione societaria siano affidati all'assemblea dei soci residenti in Italia.** Tale ipotesi si può configurare ogniqualvolta i poteri dell'organo amministrativo sono estremamente limitati sia da un punto di vista quantitativo (capacità di spesa ridotta) sia da un punto di vista qualitativo (le decisioni fondamentali vengono riservate all'assemblea);
- **di recapito delle lettere di convocazione del consiglio di amministrazione e dell'assemblea dei soci,** nonché quello di recapiti e partenza della corrispondenza commerciale, comunicazioni fax o email;
- **di approvvigionamento, predisposizione e formazione di documenti contabili.**

Da ultimo si sottolinea che anche **la presenza di amministratori di fatto aventi la residenza in Italia può influire sulla determinazione della sede dell'amministrazione**, infatti la Guardia di Finanza con la **circolare n. 1/2018**, in merito a questo aspetto, considera cruciale l'accertamento della residenza degli amministratori di fatto quando formalmente la carica è ricoperta dai c.d. **"amministratori professionali"**.

La Guardia di Finanza sottolinea che, nel corso del tempo, è stato notato un crescente utilizzo di amministratori professionali (c.d. "teste di legno") di società costituite all'estero che in realtà potrebbero rappresentare un **mero schermo volto a celare un'effettiva attività gestoria esercitata in Italia**.

In questo contesto gli indicatori che potrebbero confermare la fittizietà della gestione estera sono rappresentati:

- dalla presenza di **accordi di manleva** volti a limitare la responsabilità;
- dalla sottoscrizione di **atti volti a esonerare l'amministratore da eventuali conseguenze negative derivanti dall'essersi conformato alle istruzioni impartite dalla compagine sociale residente**;
- dall'**assenza di un compenso congruo e proporzionato alle responsabilità assunte**.

Master di specializzazione

LA FISCALITÀ INTERNAZIONALE IN PRATICA

Scopri le sedi in programmazione >

ORGANIZZAZIONE STUDI E M&A

Studi professionali: un modello valutativo tagliato su misura

di **Barbara Marrocco di MpO & Partners**



“Ho deciso di cedere il mio studio professionale con MpO”

*MpO è il partner autorevole, riservato e certificato nelle operazioni di cessione e aggregazione di studi professionali:
Commercialisti, Consulenti del lavoro, Avvocati, Dentisti e Farmacisti.*

Nella valutazione degli studi professionali, ad oggi, la prassi utilizza i metodi valutativi tradizionalmente concepiti per le aziende, ma predispone ulteriori analisi specifiche, atte ad evidenziare le caratteristiche e le potenzialità degli studi professionali, siano essi costituiti in forma individuale, associata o societaria, ovvero:

- le caratteristiche della clientela e la considerazione di tutti quegli elementi soggettivi, di natura immateriale, derivanti dal rapporto fiduciario tra il professionista e i clienti, che permettono di individuare il valore del “pacchetto clienti” e determinare l’avviamento dello studio;
- le risorse umane che collaborano a vario titolo nello studio: in particolare, è necessario individuare i rapporti stabili e continuativi con dipendenti/collaboratori ed evidenziare le rispettive mansioni;
- i servizi offerti e le aree di specializzazione in cui lo studio opera;
- le procedure utilizzate e l’individuazione di sistemi di qualità eventualmente presenti che consentono di realizzare una gestione organizzativa efficiente dello studio.

Con riferimento alla prassi italiana, nell’ultimo decennio i professionisti specializzati nella valutazione degli studi hanno seguito un approccio valutativo basato su un ‘metodo misto’, derivante dalla combinazione del metodo reddituale-finanziario e del metodo dei multipli di mercato; attraverso tale combinazione, in effetti, si perviene ad un valore di cessione congruo, in quanto, oltre ad analizzare la situazione economica e reddituale dello studio, si prevede la costruzione di un Business Plan dettagliato in grado di individuare i flussi finanziari attesi dell’attività professionale e di esaminare la convenienza dell’operazione.

Anche il commento ai nuovi principi italiani di valutazione (PIV) emanati dall’OIV indica come “In linea di principio è da raccomandare che la valutazione sia basata quanto meno su di un metodo fondato sui flussi ed un metodo capace di generare una stima comparativa di mercato” (commento al PIV 3.1.16).

È evidente come la valutazione di un'attività professionale richieda delle stime specifiche, in quanto la cessione di uno studio implica non solo la cessione del pacchetto clienti, ma anche e soprattutto il trasferimento di ogni elemento di natura immateriale riconducibile al professionista cedente, fra cui sicuramente anche il brand dello studio.

Con riferimento agli studi di ragionieri, dottori commercialisti e consulenti del lavoro, per i quali gran parte del pacchetto clienti è legato in maniera continuativa alle prestazioni rese dallo studio professionale (servizi di contabilità, consulenza fiscale, paghe), è possibile analizzare nel dettaglio la clientela dello studio, in quanto la stessa costituisce tendenzialmente un elemento di valutazione ripetibile negli anni.

Esaminiamo ora nello specifico il modello valutativo applicato generalmente agli studi professionali.

Si procede con un'analisi approfondita dei ricavi dell'ultimo anno di riferimento, i quali vengono opportunamente rettificati secondo un'accurata analisi della clientela e delle potenziali cause di esclusione della stessa.

A tal fine, non si dovrà tener conto di tutte quelle operazioni straordinarie o di natura soggettiva che possono, a vario titolo, modificare il valore effettivo della clientela stessa. Pertanto, sarà necessario focalizzare l'attenzione sul grado di intensità delle relazioni esistenti, con lo scopo di distinguere la clientela altamente fidelizzata e legata da un profondo vincolo fiduciario con il professionista dalla clientela per la quale il rapporto è meno stabile oppure assolutamente occasionale e di natura straordinaria.

La clientela esaminata, dunque, può essere per lo studio professionale la fonte di spiccate potenzialità economiche, ma al tempo stesso può essere la causa di eventuali perdite e cali di fatturato se non analizzata nel dettaglio; è fondamentale, pertanto, concentrare l'attenzione su ogni singola posizione, al fine di individuare le capacità reddituali/finanziarie dell'attività ed evitare di sottovalutare delle situazioni patologiche (ad es. rischio chiusura del cliente per anzianità, liquidazione o operazioni concorsuali ecc..) che nel medio periodo possono comportare una diminuzione del valore economico dell'attività professionale, a danno di tutte le parti coinvolte nell'operazione di cessione (cedente, cessionario, dipendenti, collaboratori, clientela).

In relazione ai flussi in uscita, si procede alla normalizzazione del Conto Economico attraverso l'esclusione delle componenti di costo straordinarie e non inerenti ed all'emersione di costi latenti non risultanti dalle scritture contabili. La riclassificazione dei ricavi e dei costi permette di elaborare un Business Plan capace di evidenziare puntualmente i flussi finanziari attesi nel breve periodo, in entrata e in uscita, dell'attività esaminata.

Particolare attenzione deve essere, inoltre, rivolta all'analisi dell'organigramma dello studio, individuando le mansioni e i relativi costi delle risorse esistenti, nonché eventuali mansioni/costi sostitutivi (familiari che non proseguono, dimissioni, maternità ecc..).

Una volta esauritasi questa attività di analisi, il valore dello studio professionale sarà determinato applicando il metodo dei multipli: nella prassi prevalente degli studi professionali, il multiplo individuato è calcolato sulla base dell'analisi di regressione di un campione di transazioni comparabili ed è riferito al fatturato ripetibile dello studio. Il multiplo ottenuto può essere rettificato in considerazione delle caratteristiche dello studio e dei flussi finanziari del Business Plan nel breve periodo (3/5 anni), in quanto l'obiettivo principale nella valutazione di uno studio professionale resta sempre e comunque l'individuazione della redditività in condizioni di ordinario funzionamento e l'analisi della capacità dell'attività professionale di generare flussi reddituali/finanziari in grado di remunerare congruamente il capitale investito.

Di conseguenza, in simili operazioni, gli esperti che effettuano la valutazione, terzi rispetto alle parti interessate, devono limitare il relativo margine di soggettività dell'operazione, determinando un valore congruo che supporti le capacità reddituali e finanziarie prospettiche dell'attività oggetto di analisi.